

UFFICIO SEGRETERIA

N. 879 del Reg. Generale delle Determinazioni

SERVIZIO: PERSONALE

N. 49 del Reg. Determine dell'area in data **30-11-2023**



Comune di Ariano nel Polesine

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

Oggetto: Art. 79 CCNL 16/11/2022 Costituzione definitiva fondo risorse decentrate anno 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **novembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'art. 109/2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 con cui vengono demandati ai Responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art. 107/1° e 2° comma dello stesso decreto legislativo;

Visto il Decreto sindacale n. 4 in data 01/04/2021 come modificato con Decreto sindacale n.3 in data 26/04/2023 col quale sono state attribuite le funzioni organizzative, ai sensi degli articoli da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999, unitamente alle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Premesso che:

- ☐ il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- ☐ la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- ☐ le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Richiamato l'articolo 79 del CCNL 22.11.2022 che introduce le nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare:

co. 1: "la PARTE STABILE del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alle data del 31/12/2018 ...omissis...
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza del personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

co. 1-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 73 co 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali fra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della Categoria B a cui si accedeva alla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Tale comma 1-bis è applicabile a far data dal 1 aprile 2023. Da tale data nella parte stabile del fondo confluirà anche la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali fra B3 e B1 e fra D3 e D1. Tale integrazione tuttavia si configura solo come una partita di giro e verrà inserito dal 1 aprile 2023 nell'art. 80, comma 1, quali trattamenti fissi a carico delle risorse stabili nel valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivante dall'istituto delle progressioni economiche attribuite in anni precedenti, ai sensi dell'art. 16 CCNL 21/5/2018 mantenuto a titolo di differenziale stipendiale;

co. 7: Il presente articolo disciplina la costituzione dei fondi risorse decentrate dell'anno 2023. Dal 1 gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo;

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 secondo quanto indicato dall'art. 79 del nuovo CCNL funzioni locali sottoscritto in via definitiva il 16/11/2022;

Rilevato che ai sensi del sopra citato comma, dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 l'importo delle risorse decentrate PARTE STABILE per l'anno 2023 è così determinato:

FONTE	DESCRIZIONE	Valore 2016	Valore 2023
RISORSE STABILI			
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	-	84.955,82
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-	6.143,41
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-	-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-	-

Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-	-
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	-	1.664,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	-	2.752,75
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-	-
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	-	1.521,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	-	873,60
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	-	1.687,35
	TOTALE RISORSE STABILI	84.955,82	99.597,93
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	-	91.099,23

Visti i conteggi effettuati a supporto degli importi indicati alle lett. a), b), d) e 1-bis) del comma 1, dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, conservati agli atti dell'ufficio;

Visto l'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 il quale nel regolamentare l'utilizzo del Fondo risorse decentrate dispone che: "gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 comma 3, lett. b) (valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale) e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

- quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004;
- incremento delle indennità riconosciute al personale educativo della scuola dell'infanzia, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo del CCNL 14/09/2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 05/10/2001;
- indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale, non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL 06/07/1995;
- differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili relative all'anno di effettuazione, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 2, lett. J del CCNL 16/11/2022;

Dato atto che la previsione di spesa per l'anno 2023 per la corresponsione dei trattamenti economici come sopra individuati ammonta ad €: 31.001,96 così ripartite:

- €22.309,40 – art. 80 comma 1 - valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale comprensivo dell'importo di cui al comma 1-bis dell'art. 79;
- €8.692,56 - indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 24/11/2023 con la quale sono state indicate le ulteriori risorse variabili da inserire nella costituzione del fondo decentrato;

Richiamato l'art. 68, comma 1, ultimo periodo del CCNL funzioni locali 21/05/2018 confermato dall'art. 80, comma 1, ultimo periodo del CCNL funzioni locali del 16/11/2022 il quale prevede che "sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile";

Rilevato che sussistono risorse derivante dal mancato utilizzo delle risorse stabili relative al fondo decentrato dell'esercizio precedente:

- Residui anno precedente lavoro straordinario per €2.632,00.
- Residui fondo anno precedente da risorse stabili per €0;

Richiamato l'art. 79 commi 2, 3, 4 e 5 del CCNL 16/11/2022 che prevede che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse variabili di anno in anno, come individuate con la suddetta deliberazione:

INCREMENTI VARIABILI			
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso		345,15
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni		
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997		
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive		
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)		3.248,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022	-	1.521,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario		2.632,00
Art. 80 comma 1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili		-
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018		
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	-	7.746,15
	Di cui soggette a limiti	-	345,15

Richiamato il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 il quale stabilisce che “La quantificazione del presente fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione di questo Comune:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;
- fondo finanziamento prestazioni segretario comunale e provinciale;

Richiamato l'art.11 bis c.2 DL 135/2019 il quale prevede che, “fermo restando quanto previsto ai commi 557 quater e 562 dell'art.1 L.296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23 c.2 DL 75/2017 non si applica al trattamento accessori dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt.13 e ss CCNL 21/05/18 limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art.15 c.2-3 del medesimo CCNL (...)”;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n.18 del 22/02/2022 con la quale è stato quantificato il differenziale da escludere dal limite del calcolo dell'art.23 c.2 D.Lgs.n. 75/2017, ai sensi D.L. n.135/2018 art. 11bis c.2, in €.13.982,85;

Richiamato il CCDI2022-Economico, stipulato in data 18/10/2022, che prevedeva la riduzione del Fondo risorse decentrate di €.8.000,00, di cui all'art.79 del CCNL 2019-2021 destinandolo all'incremento delle risorse di cui all'art.17 c.6 del CCNL 2019-2021 destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato degli incarichi di elevata qualificazione, come confermato con delibera GC 24/11/2023 n.116;

Ricordato che il tetto di spesa del salario accessorio insuperabile, derivante dai fondi del salario accessorio 2016, al netto delle voci escluse, è di €.138.581,82 si dà atto del rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017:

CONTROLLO LIMITE SALARIO ACCESSORIO - Art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017

Limite salario accessorio 2016

Fondo risorse decentrate 2016	84.955,82
Fondo Posizioni Organizzative e di Risultato	48.418,00
Fondo Lavoro straordinario	5.208,00
Totale limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017 non superabile (fondi 2016)	138.581,82

Verifica limite salario accessorio 2023

Fondo risorse decentrate 2023 somme soggette al limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017	91.444,38
Trasferimento somme al Fondo risorse decentrate al Fondo Posizioni Organizzative (Art.7 c.4 Lett. u) CCNL 2016-2018 / CCDI Economico 2022)	-8.000,00
Fondo Posizioni Organizzative e di Risultato	48.418,00
Trasferimento somme al Fondo risorse decentrate al Fondo Posizioni Organizzative (Art.7 c.4 Lett. u) CCNL 2016-2018 / CCDI Economico 2022)	8.000,00
Fondo Lavoro straordinario	5.208,00
Totale Fondi 2023 soggetti al limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017	145.070,38
Totale limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017 non superabile (fondi 2016)	138.581,82
Decurtazione ai fini del rispetto del limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017	6.488,56
Definizione Totale Fondi 2023 a seguito assoggettamento del limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017	138.581,82

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad €.107.344,08, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di cui soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 €.91.444,38;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e 562, della L. n. 296/2006;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 134 comma 4 e s.m.i.;

Vista la determinazione Reg.Gen. n.824 del 20/11/2023 ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023";

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2021*;

Considerato che secondo la nota RGS di cui sopra, per calcolare il differenziale di scostamento tra il personale al 31/12/2018 e quello presente al 31/12 dell'anno di riferimento, occorre considerare solo il personale a tempo indeterminato presente alla data del 31/12/2018 (pari a 18 unità rapportate alla % di part time), in quanto l'art. 33 del D.L. n. 34 è diretto a disciplinare, con i nuovi principi della sostenibilità finanziaria, solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Rilevato che, allo stato attuale, secondo la previsione al 31/12/2023 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato (n. 17,5 unità), di qualifica non dirigenziale, è inferiore al personale a tempo indeterminato rilevato alla data del 31/12/2018 (18 unità) e non è quindi possibile procedere all'adeguamento del limite ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019,

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali che lo rendessero necessario;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 22/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 come indicato nei prospetti allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa, integrando la parte stabile del fondo definita con determinazione Reg.Gen. n.824 del 20/11/2023 con le risultanze derivanti dalla delibera di Giunta Comunale n.116 del 24/11/2023;
- 3) Di dare atto che viene rispettato il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come in premessa dimostrato;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023/2025 afferenti la spesa del personale;
- 6) Di dare atto che sono sottratte alla contrattazione decentrata le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	22.309,40

- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023/2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 e smi;
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 12) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Crivellari Dario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023
COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

FONTE	DESCRIZIONE	Valore 2016	Valore 2023
RISORSE STABILI			
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	-	84.955,82
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-	6.143,41
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-	-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-	-
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-	-
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	-	1.664,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	-	2.752,75
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-	-
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	-	1.521,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	-	873,60
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	-	1.687,35
TOTALE RISORSE STABILI		84.955,82	99.597,93
<i>Di cui soggette a limiti</i>		-	91.099,23
INCREMENTI VARIABILI			
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso		345,15
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni		
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997		
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive		
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-	-
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)		3.248,00
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022	-	1.521,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario		2.632,00
Art. 80 comma1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili		-
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018		
TOTALE INCREMENTI VARIABILI		-	7.746,15
<i>Di cui soggette a limiti</i>		-	345,15
TOTALE FONDO 2023		84.955,82	107.344,08
Di cui assoggettati a limite 2016		-	91.444,38
<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>		-	
FONDO 2023 DA APPROVARE			107.344,08
Totale somme soggette al limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017		84.955,82	91.444,38
Decurtazione ai fini del rispetto del limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. n.75/2017			6.488,56
Totale Fondo destinabile da somme soggette al limite		84.955,82	84.955,82
Totale Fondo destinabile da somme non soggette al limite			15.899,70
Totale Fondo destinabile		84.955,82	100.855,52
(1)	Trasferimento somme al Fondo risorse decentrate al Fondo Posizioni Organizzative (Art.7 c.4 Lett. u) CCNL 2016-2018 / CCDI Economico 2022)		8.000,00
Totale Fondo Risorse Decentrate erogabile			92.855,52
Fondo Posizioni Organizzative e di Risultato		48.418,00	48.418,00
(1)	Trasferimento somme dal Fondo risorse decentrate al Fondo Posizioni Organizzative (Art.7 c.4 Lett. u) CCNL 2016-2018 / CCDI Economico 2022)		8.000,00
Somma da rinuncia capacità assunzionali (art.11-bis c.2 D.L. n.135/2018 - Delibera G.C. 22/02/2022 n.18) (Non soggette al limite dell'art.23 c.2 D.Lgs.n. 75/2017 ai sensi D.L. n.135/2018 art. 11bis c.2)			13.982,25
Totale Fondo Posizioni Organizzative e di Risultato erogabile		48.418,00	70.400,25
Totale Fondo Lavoro straordinario		5.208,00	5.208,00
Totale Fondo Segretari comunali			6.282,44